

7 aprile 2025

LA DURATA MASSIMA DELLE MISURE PROTETTIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA CRISI: EVENTUALE AMMISSIBILITÀ DI UNA SUCCESSIVA MISURA CAUTELARE DI CARATTERE INIBITORIO

Il recentissimo decreto del Primo Presidente della Cassazione del 3 aprile 2025 offre lo spunto per ripercorrere il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare in merito all'ammissibilità di provvedimenti cautelari aventi contenuto inibitorio rispetto a iniziative esecutive e/o cautelari dei creditori dopo che sia spirato il termine massimo di durata previsto per le misure protettive previste dal CCII.

Le misure protettive previste dal CCII: durata massima e relative problematiche applicative

Come noto, con il Codice della Crisi e dell'Insolvenza il Legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento, in recepimento della Direttiva *Insolvency* (n. 1023/2019), un termine massimo di durata delle misure protettive del patrimonio. L'art. 8 del D.Lgs. 14/2019 ("CCII") prevede, infatti, che la durata complessiva delle misure protettive nell'ambito di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza non possa eccedere i dodici mesi (anche non continuativi), tenuto conto anche del periodo di sospensione delle azioni esecutive e cautelari di cui l'impresa abbia goduto nella composizione negoziata della crisi.

Inoltre, nell'ambito della composizione negoziata, le misure protettive possono avere durata massima di duecentoquaranta giorni, mentre il procedimento di composizione negoziata può avere durata fino a un anno. Il termine di otto mesi previsto per la durata delle misure protettive nella

composizione negoziata e quello "generale" di dodici mesi per tutte le procedure/strumenti appaiono, tuttavia, sovente insufficienti, nel primo caso, per concludere positivamente la composizione negoziata con uno degli accordi di cui all'art. 23, comma 1, CCII o con un piano attestato di risanamento e, nel secondo caso, per completare una ristrutturazione (complessa) in particolare in quei casi, tutt'altro che remoti, in cui al percorso di composizione negoziata segua, ad esempio, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo.

Per questa ragione gli operatori si sono chiesti da tempo se sia (o meno) ammissibile una domanda cautelare avente contenuto inibitorio rispetto ad azioni esecutive e/o cautelari qualora sia spirato il termine massimo di durata previsto per le misure protettive dall'art. 8 CCII e/o dall'art. 19, comma 5, CCII.

Detto altrimenti, la *querelle* interpretativa afferisce alla possibilità o meno per l'organo giudicante di accogliere una domanda cautelare diretta a neutralizzazione azioni esecutive e/o cautelari, in un momento in cui il debitore – in composizione negoziata, ovvero che abbia depositato domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi richiedendo l'applicazione di misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII, ovvero ancora, abbia già tratto vantaggio dallo "*stay*" relativo al c.d. "pre-accordo", di cui all'art. 54, comma 3 CCII¹ – abbia già beneficiato del termine massimo di

¹ Cfr. Trib. Avellino, 20 settembre 2023, in *Diritto della crisi*, ove si è precisato che "(...) deve darsi atto che l'art. 54 co. 3 CCII attribuisce al debitore che abbia in corso trattative per la conclusione di accordi di ristrutturazione (ordinari e ad

durata delle misure protettive o di quello previsto per quel dato “segmento procedurale”.

Il contrasto giurisprudenziale

Rispetto a tale questione, si sono contrapposti due diversi indirizzi giurisprudenziali, ossia un indirizzo favorevole alla concessione di misure cautelari di carattere inibitorio qualora sia spirato il termine massimo di durata delle misure protettive² e un indirizzo di segno contrario.

I principali argomenti a sostegno del primo indirizzo sono, in sintesi, i seguenti:

(i) il termine previsto dall’art. 19, comma 5, CCII dovrebbe essere circoscritto soltanto all’istituto delle “misure protettive”, le quali costituirebbero un ombrello generalizzato a garanzia della conservazione del patrimonio del creditore nella fase delle trattative e dirette al risanamento dell’impresa debitrice³;

(ii) la possibilità per l’esperto di prorogare la durata della composizione negoziata di ulteriori centottanta giorni in presenza delle condizioni di cui all’art. 17, comma 7 CCII, risulterebbe distonica e poco proficua laddove non accompagnata dalla tutela necessaria a perseguire il risanamento del

debitore, anche qualora sia spirato il termine previsto dall’art. 19, comma 5 CCII⁴;

(iii) sotto un profilo più “pragmatico” che giuridico, il percorso della composizione negoziata è per sua natura diretto al risanamento del debitore, postulando ciò (indefettibilmente) lo svolgimento di una pluralità di trattative con diversi soggetti e creditori dell’impresa, con la conseguenza che, qualora dette interlocuzioni abbiano raggiunto uno stadio particolarmente avanzato, “(..) (risulta) *necessario, per condurle a termine, proteggere ulteriormente il patrimonio dell’impresa debitrice con iniziative mirate (ossia misure selettive per destinatari determinati) anche oltre il limite dei 240 giorni previsto per le misure protettive tipiche*”⁵;

(iv) inoltre, il rilievo per cui la concessione di misure cautelari sortirebbe l’effetto di eludere il termine di duecentoquaranta giorni appare superabile in ragione del vaglio cui è tenuto il giudice monocratico, avente ad oggetto la proporzionalità tra il sacrificio imposto ai singoli creditori destinatari dell’inibitoria e la risoluzione negoziata della crisi di impresa⁶. Sotto quest’ultimo profilo, peraltro, in dottrina si è osservato che l’art. 6, paragrafo 8, della Direttiva 2019/1023, che ha “imposto” al Legislatore italiano di inserire il termine massimo di durata delle misure protettive, si riferiva al generale divieto di azioni esecutive, ma non anche a misure

efficacia estesa) la facoltà di richiedere tutela protettiva al di fuori del procedimento unitario, ricorrendo allo speciale rito cautelare previsto dalla richiamata norma”.

² Trib. Napoli, 20 marzo 2025, inedita; Trib. Mantova, 21 febbraio 2025, in *Il Caso*; Trib. Spoleto, 17 gennaio 2025, in *Ristrutturazioni Aziendali*; Trib. Verona, 22 dicembre 2024, in *Il Caso*; Trib. Padova, 9 dicembre 2024, in *Ristrutturazioni Aziendali*; Trib. Padova, 19 novembre 2024, in *Ristrutturazioni Aziendali*; Trib. Milano, 7 luglio 2024, in *Diritto della crisi*; Trib. Udine, 30 aprile 2024, in *Il Caso*; Trib. Imperia, 20 febbraio 2024, in *Il Caso*. Le richiamate pronunce hanno riguardato un procedimento di composizione negoziata della crisi, fatta eccezione per Trib. Spoleto, 17 gennaio 2025. In dottrina, si veda PAGNI, *La domanda prenotativa di accesso a uno strumento di regolazione giudiziale della crisi e dell’insolvenza dopo il D.Lgs. n. 136/2024*, in *Soc.*, 2024, 1274.

³ Trib. Padova, 9 dicembre 2024, *cit.*; Trib. Padova, 19 novembre 2024, *cit.*

⁴ Cfr. Trib. Milano, 7 luglio 2024, *cit.*

⁵ Trib. Udine, 30 aprile 2024, *cit.*

⁶ Trib. Imperia, 20 febbraio 2024, *cit.*

cautelari, per definizione aventi destinatari determinati⁷.

Secondo questo indirizzo, pertanto, ove la misura cautelare non abbia contenuto analogo e sovrapponibile *tout court* alle misure protettive (che, ove concesse *erga omnes*, comportano una protezione generalizzata da qualsivoglia azione esecutiva e cautelare da parte dei creditori), ma riguardi la sospensione di specifiche azioni e/o iniziative pregiudizievoli da parte di singoli creditori o categorie (es. l'inibitoria a certi creditori muniti di titolo esecutivo di avviare azioni nei confronti del debitore), la misura cautelare, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, potrebbe senz'altro essere concessa⁸.

A sostegno del diverso indirizzo volto a non concedere la misura cautelare qualora sia spirato il termine massimo di durata delle misure protettive militano, invece, due distinti, seppur collegati, argomenti.

In primo luogo, si è evidenziato che i provvedimenti cautelari non potrebbero avere un contenuto e degli effetti identici – e, in tal guisa, sovrapponibili – a quelli delle misure protettive, risolvendosi, altrimenti, in uno strumento elusivo del termine di durata massima di tali misure

previsto dall'art. 19, comma 5 CCII, in forza del quale il Legislatore ha voluto riservare al "percorso" di composizione negoziata una porzione predeterminata di tutela rientrante nel più ampio termine complessivo di cui all'art. 8 CCII⁹.

In secondo luogo, valorizzando il considerando n. 35¹⁰ e l'articolo 6, paragrafo 8¹¹ della Direttiva 2019/1023, si è affermato che il Legislatore ha fatto propria la prescrizione euro-unitaria che imponeva un limite alla inibitoria delle azioni esecutive e cautelari. Più nel dettaglio, tenuto conto che la predetta norma (*i.e.* art. 8 CCII) dovrebbe essere interpretata conformemente alla fonte superiore unionale, ciò che rileverebbe, non è tanto il riferimento contenuto nell'art. 8 CCII alle "misure protettive" (peraltro, rubricato "*Durata massima delle misure protettive*"), quanto piuttosto la traduzione nazionale della prescrizione derivante direttamente dalla Direttiva *Insolvency* per cui la sospensione dei qualsivoglia azioni esecutive e cautelari non può eccedere la durata annuale¹². Tuttavia, in un recente provvedimento, è stata riconosciuta l'ammissibilità, nell'ambito della composizione negoziata, di una misura cautelare avente il medesimo "oggetto" delle misure protettive e volta a proteggere il patrimonio del debitore in costanza di composizione negoziata, ma è stata

⁷ PAGNI, BACCAGLINI, *Misure cautelari e misure protettive nel Codice della crisi: una chiave di lettura per l'impiego anche combinato dei diversi strumenti di tutela*, in *Diritto della crisi*, 2024, secondo le quali "(..) soprattutto se non si chiede che il giudice estenda l'intero ombrello protettivo ma inibisca singole iniziative dei creditori, non è corretto parlare neppure di superamento del termine previsto dal Codice ma di una iniziativa mirata, volta a ottenere che sia il giudice, nel contraddittorio con gli interessati, a bilanciare gli opposti interessi".

⁸ Sul punto, il Tribunale di Milano ha affermato che il perimetro applicativo del termine di cui all'art. 19, comma 5 CCII, a ben vedere, afferirebbe in via esclusiva "(..) per espressa previsione, alle misure generalizzate che paralizzano l'introduzione o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa" (Trib. Milano, 7 luglio 2024, *cit.*).

⁹ Trib. Milano, 22 novembre 2023, in *Il Caso*.

¹⁰ Il quale stabilisce, con finalità di certezza del diritto, che il termine totale della sospensione dovrebbe essere limitato a dodici mesi.

¹¹ Il quale prevede che la durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, incluse le proroghe e i rinnovi, non dovrebbe superare i dodici mesi.

¹² Trib. Roma, 14 ottobre 2024, in *Il Caso*, il quale, nell'ambito di un procedimento di concordato semplificato di gruppo, avviato in seguito ad una procedura di composizione negoziata di gruppo, ha rigettato (parzialmente) la richiesta di concessione di una misura cautelare a contenuto inibitorio rispetto ad azioni esecutive e cautelari di terzi creditori, nei confronti di una delle società che, in precedenza, aveva già beneficiato delle misure protettive per il periodo massimo ex art. 8 CCII.

ribadita la necessità di rispettare il termine generale annuale di cui all'art. 8 CCII. Il Tribunale di Roma ha invero ritenuto che *“(..)* anche la misura cautelare [può] avere il medesimo contenuto della misura protettiva come tipizzato dall'art. 18 comma 3 CCII nel momento in cui questa, per decorso del lasso temporale massimo di duecentoquaranta giorni -predicato dal comma 5 dell'art. 19 CCII- abbia cessato di avere efficacia. L'unico limite d'ordine temporale deve essere ravvisato in quanto previsto al riguardo dall'articolo 8 CCII che determina nel massimo di un anno la 'durata complessiva delle misure protettive'”¹³.

Il Tribunale di Roma ha inoltre rilevato come, in ogni caso, il termine previsto dall'art. 8 CCII non possa essere derogato (*recte* raggirato) mediante una *“(..)* misura cautelare presentata per il conseguimento di tale finalità [sospensione delle azioni esecutive e cautelari, n.d.r.] una volta decorso il termine massimo di durata, poiché ciò sostanzierebbe, all'evidenza, una forma di abuso della fruizione della cautela in quanto diretta al perseguimento di fini non consentiti”¹⁴.

Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione

Prendendo atto del sopra menzionato contrasto giurisprudenziale, il Tribunale di Brindisi¹⁵ ha recentemente disposto il rinvio pregiudiziale della questione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., innanzi alla Suprema Corte, domandando un intervento interpretativo in ordine alla natura giuridica delle

misure protettive e chiedendo, in particolare, *“se l'impresa istante possa o meno beneficiare di una misura cautelare dello stesso contenuto di quella atipica richiesta, conseguita e che sia già scaduta. Ciò, in considerazione del limite, perentorio e improrogabile, di 12 mesi cui soggiacciono le (sole) misure protettive”*¹⁶.

Tuttavia, con provvedimento pubblicato in data 3 aprile 2025¹⁷, il Primo Presidente della Suprema Corte, dopo aver ricostruito i due orientamenti di cui abbiamo dato atto, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Brindisi, rilevando come non si palesi *“pertinente rispetto alla fattispecie in esame, secondo la descrizione (generica) che viene fornita dal giudice a quo, giacché non risulta che si sia verificata la scadenza della misura richiesta dalla società che ha presentato istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo”*. Si ricorda, in proposito, che – tra le condizioni di ammissibilità del rinvio pregiudiziale – è richiesto che *“la questione [sia] necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non [sia] stata ancora risolta dalla Corte di cassazione”* (art. 363-bis, comma 1, lett. a), c.p.c.).

Considerazioni conclusive

Il provvedimento della Suprema Corte del 3 aprile 2025 è stata un'“occasione mancata” perché non ha fornito purtroppo una soluzione al contrasto giurisprudenziale sopra illustrato e alla problematica della (esigua) durata complessiva delle misure protettive; questione che, come sopra rilevato, lungi dall'aver rilievo soltanto teorico, ha un impatto rilevante sul buon esito dei percorsi di risanamento delle imprese italiane.

¹³ Trib. Roma, 15 febbraio 2025, in *Il Caso*.

¹⁴ Trib. Roma, 15 febbraio 2025, *cit*.

¹⁵ Trib. Brindisi, 3 dicembre 2024, in *Diritto della crisi*.

¹⁶ Sotto quest'ultimo aspetto, si veda il paragrafo 13 del provvedimento.

¹⁷ Cass., Prima Presidenza, 3 aprile 2025, n. 8794, in *Diritto della Crisi*.

*This document is provided for educational and informative purposes only.
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.*

CONTATTI

Chiara Mariani

Partner, *Restructuring & Insolvency*

chiara.mariani@targetlaw.it

Alessandro Baffoni

Associate, *Restructuring & Insolvency*

alessandro.baffoni@targetlaw.it

targetlaw.it